

(GU L 347, pag. 1) — Legislazione nazionale che prevede che ogni cessione o prestazione il cui corrispettivo sia in tutto o in parte costituito da beni o da servizi sia considerata rappresentare due cessioni o prestazioni correlate — Legislazione che fissa la data del verificarsi del fatto generatore dell'IVA per le operazioni correlate di scambio al momento del verificarsi del fatto generatore della cessione effettuata per prima, anche qualora il corrispettivo di tale cessione non sia ancora stato realizzato — Persone fisiche che hanno costituito un diritto di superficie a vantaggio di una società in vista della costruzione di un immobile ad uso abitativo, come corrispettivo dell'obbligo della società di costruire l'edificio con mezzi propri e di cedere ai costituenti la proprietà del 25 % della superficie edificata totale entro 12 mesi a decorrere dalla concessione della licenza edilizia — Determinazione della base imponibile — Applicabilità della nozione di fatto generatore alle operazioni esenti, anche se effettuate da una persona non soggetto passivo né debitore d'imposta

Dispositivo

- 1) Gli articoli 63 e 65 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, quando un diritto di superficie è costituito a vantaggio di una società in vista della costruzione di un edificio di cui essa diverrà proprietaria al 75 % della superficie edificata totale, come corrispettivo della costruzione del restante 25 %, che tale società si impegna a consegnare a lavori completi ai soggetti che hanno costituito tale diritto di superficie, non ostano a che l'imposta sul valore aggiunto sulla prestazione di servizi di costruzione divenga esigibile a partire dal momento in cui il diritto di superficie è costituito, vale a dire prima che tale prestazione di servizi sia effettuata, per quanto, al momento della costituzione di tale diritto, tutti gli elementi rilevanti di tale futura prestazione di servizi siano già noti e quindi, in particolare, i servizi di cui trattasi siano esattamente definiti, e il valore di tale diritto sia quantificabile monetariamente, circostanza che dev'essere verificata dal giudice del rinvio. È irrilevante al proposito che la costituzione di tale diritto di superficie sia un'operazione esente, realizzata da persone non soggetti passivi né debitori d'imposta ai sensi di tale direttiva.
- 2) In circostanze come quelle di cui al procedimento principale, in cui l'operazione non è realizzata tra parti legate tra loro ai sensi dell'articolo 80, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, circostanza che dev'essere tuttavia verificata dal giudice del rinvio, gli articoli 73 e 80 di tale direttiva devono essere interpretati nel senso che ostano ad una disposizione nazionale, come quella di cui al procedimento principale, ai sensi della quale, quando il corrispettivo di una cessione di beni o di una prestazione di servizi sia interamente costituito da beni o da servizi, la base imponibile della cessione o della prestazione è comunque costituita dal valore normale dei beni ceduti o dei servizi prestati.

(¹) GU C 165 del 9.6.2012.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il 21 gennaio 2013 — Dél-Zempléni Nektár Leader Nonprofit kft./Vidékfejlesztési Miniszter

(Causa C-24/13)

(2013/C 156/27)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parti

Ricorrente: Dél-Zempléni Nektár Leader Nonprofit kft.

Convenuto: Vidékfejlesztési Miniszter

Questioni pregiudiziali

- 1) Se il regolamento (CE) n. 1698/2005 (¹) del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1974/2006 (²) della Commissione debbano essere interpretati nel senso che i gruppi di azione locale costituiti in relazione agli aiuti agricoli possono assumere, in uno Stato membro, un'unica forma organizzativa legalmente definita.
- 2) Se, sulla base dei citati regolamenti, si possa stabilire una distinzione in virtù della quale il legislatore nazionale riconosca soltanto i gruppi di azione locale che assumono determinate forme giuridiche, stabilendo requisiti diversi o più rigorosi rispetto a quelli previsti dall'articolo 62, [paragrafo 1], del regolamento n. 1698/2005.
- 3) Se, conformemente a detti regolamenti, si possa considerare sufficiente il fatto che in uno Stato membro i gruppi di azione locale soddisfino unicamente i requisiti previsti dall'articolo 62[,paragrafo 1], del regolamento n. 1698/2005, e se lo Stato membro interessato possa limitare tale disposizione imponendo ulteriori requisiti formali o giuridici agli organismi che soddisfano i requisiti previsti dall'articolo 62[,paragrafo 1], del regolamento n. 1698/2005.
- 4) Se i citati regolamenti debbano essere interpretati nel senso che rientra nel potere discrezionale di uno Stato membro la decisione di abolire gruppi di azione locale che soddisfino i requisiti imposti dall'articolo 62, paragrafo 1, del regolamento n. 1698/2005 e che, per tutto il periodo in cui sono stati operativi, abbiano rispettato integralmente la normativa nazionale e comunitaria pertinente, permettendo unicamente il funzionamento di gruppi di azione locale che assumono una forma organizzativa nuova.
- 5) Se i regolamenti summenzionati debbano essere interpretati nel senso che, in relazione ai programmi di aiuto che siano già in corso o durante la fase di programmazione, uno Stato membro può anche modificare, se del caso, il quadro giuridico per il funzionamento dei gruppi di azione locale.

- 6) Come debbano essere interpretati i regolamenti in parola nel caso in cui vengano aboliti i gruppi di azione locale che, fino a tale momento, hanno svolto le loro attività con efficacia e secondo la legge; cosa accada in tal caso quanto agli obblighi assunti e ai diritti acquisiti dai gruppi di azione locale, tenuto conto specialmente dell'insieme totale degli organismi che vengono aboliti.
- 7) Se l'articolo 62, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), debba essere interpretato nel senso che si considera accettabile e conforme al diritto una disposizione con cui uno Stato membro obblighi i gruppi di azione locale Leader che assumono la forma giuridica di una società commerciale senza scopo di lucro a trasformarsi in associazioni entro un anno, per il motivo che solo la forma giuridica dell'associazione, in quanto organizzazione di tipo societario, è in grado di garantire correttamente l'istituzione di una rete tra i soci locali, dato che, conformemente al diritto ungherese vigente, lo scopo fondamentale della società commerciale è di ottenere un profitto e la presenza di interessi economici esclude la ricerca e l'assunzione in forma pubblica di nuovi soci.

(¹) Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277, pag. 1).

(²) Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 368, pag. 15).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria (Ungheria) il 21 gennaio 2013 — Kásler Árpád e Káslerné Rábai Hajnalka/OTP Jelzálogbank Zrt.

(Causa C-26/13)

(2013/C 156/28)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Kúria

Parti

Ricorrenti: Kásler Árpád e Káslerné Rábai Hajnalka

Convenuta: OTP Jelzálogbank Zrt.

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE (¹) del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (in prosieguo: la «direttiva»), debba essere interpretato nel senso che, nel caso di un debito relativo ad un prestito espresso in una valuta estera ma in realtà erogato in moneta nazionale e che deve essere rimborsato dal consumatore esclusivamente in

moneta nazionale, la clausola contrattuale relativa al tasso di cambio della valuta estera, che non è stata negoziata individualmente, possa rientrare nella «definizione dell'oggetto principale del contratto».

In caso di risposta negativa, se, sulla base dell'articolo 4, paragrafo 2, seconda frase, della direttiva, si debba ritenere che il differenziale fra i tassi di cambio all'acquisto e alla vendita costituisca una remunerazione la cui equivalenza con il servizio prestato non possa essere esaminata sotto il profilo del suo carattere abusivo. Se a tale proposito sia rilevante la questione se sia stata effettivamente svolta un'operazione di cambio di valute tra l'istituto di credito e il consumatore.

- 2) Nel caso in cui l'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva debba essere interpretato nel senso che il giudice nazionale può esaminare, indipendentemente dalle disposizioni del suo diritto nazionale, anche il carattere abusivo delle clausole contrattuali cui fa riferimento il menzionato articolo, sempre che dette clausole non siano redatte in modo chiaro e comprensibile, se quest'ultimo requisito debba essere inteso nel senso che le clausole contrattuali devono risultare di per sé stesse chiare e comprensibili per il consumatore dal punto di vista grammaticale oppure debbano risultare chiari e comprensibili anche i motivi economici dell'utilizzo di una clausola contrattuale ed il suo rapporto con le altre clausole del contratto.
- 3) Se l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva e il punto 73 della sentenza della Corte di giustizia nella causa Banco Español de Crédito, C-618/10, debbano essere interpretati nel senso che il giudice nazionale non può rimuovere a vantaggio del consumatore [le cause] di inefficacia di una clausola abusiva inclusa tra le condizioni generali di un contratto di mutuo stipulato con un consumatore, modificando la clausola contrattuale di cui trattasi e integrando il contratto, nemmeno qualora, in mancanza, in caso di rimozione di detta clausola, il contratto non possa essere eseguito in base alle clausole restanti. Se a tal riguardo rilevi la circostanza che il diritto nazionale contiene una norma dispositiva che, in caso di omissione della clausola inefficace, disciplina [in luogo della stessa] la questione giuridica controversa.

(¹) Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, GU L 95, pag. 29.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Napoli (Italia) il 22 febbraio 2013 — Luigi D'Aniello e a./Poste Italiane SpA

(Causa C-89/13)

(2013/C 156/29)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Napoli